



Comune di San Clemente

Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO
COMUNALE PAR LA DISCIPLINA
DELLA TASSA RIFIUTI
(TA.RI.)**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/09/2020 e modificato
con delibera di CC n 22 del 29/06/2021**

SOMMARIO

- Art. 1 – Disciplina della tassa sui rifiuti
- Art. 2 – Oggetto e ambito di applicazione del regolamento
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Soggetto attivo
- Art. 5 – Soggetto passivo
- Art. 6 – Presupposto oggettivo
- Art. 7 – Definizione di locali imponibili
- Art. 8 – Locali esclusi dalla tassazione
- Art. 9 – Definizione di aree imponibili
- Art. 10 – Aree escluse dalla tassazione
- Art. 11 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali
- Art. 12 – Vincolo di solidarietà
- Art. 13 – Composizione della tariffa
- Art. 14 – Commisurazione della tariffa
- Art. 15 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17 – Determinazione della superficie imponibile
- Art. 18 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche
- Art. 19 – Tributo per le istituzioni scolastiche
- Art. 20 – Tributo provinciale
- Art. 21 – Piano finanziario
- Art. 22 – Utenze domestiche
- Art. 23 – Classificazione delle utenze domestiche
- Art. 24 – Utenze non domestiche
- Art. 25 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 26 – Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni
- Art. 27 – Criteri per riduzioni
- Art. 28 – Criteri per le agevolazioni a carico del piano economico finanziario
- Art. 29 – Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale
- Art. 29 bis – Interventi a favore di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale
Determinata dalla pandemia Covid-19
- Art. 30 – Casi di esenzione
- Art. 31 – Agevolazioni per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani delle utenze non domestiche
- Art. 32 – Agevolazioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani delle utenze non domestiche
- Art. 33 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal /nel servizio pubblico di raccolta
- Art. 34 – Riduzioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche
- Art. 35 – Tributo giornaliero
- Art. 36 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazione abusive
- Art. 37 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessione
- Art. 38 – Termini per il pagamento del tributo
- Art. 39 – Versamento del tributo
- Art. 40 – Dilazioni di pagamento e rateazioni
- Art. 41 – Rimborsi e arrotondamenti
- Art. 42 – Importi minimi e altre disposizioni
- Art. 43 – Funzionario responsabile
- Art. 44 – Accertamenti
- Art. 45 – Sanzioni
- Art. 46 – Contenzioso
- Art. 47 – Trattamento dei dati personali
- Art. 48 – Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 - Disciplina della tassa sui rifiuti

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, attiva e disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti, istituito dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero e/o allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della legge n. 160/2019.
2. La tassa sui rifiuti (TARI) , introdotta anch'essa ai sensi del medesimo art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;
3. La predetta tassa sui rifiuti (TARI), è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati al recupero e/o allo smaltimento, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
4. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art. 184 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i;
5. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai comma 668 dell'art.1 della legge 147/2013 .
6. La tariffa della tassa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 , dell'art.1 L.147/2013 e delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
7. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n. 147/2013 e s.m.i, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la tassa sui rifiuti, introdotta dall'art. 1, comma 639 e successivi della Legge n. 147/2013 e dalle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, rubricato "*regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*".
2. In particolare vengono stabiliti i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3 - Definizioni

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti urbani:

i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;

I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

Sono rifiuti speciali:

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;

i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;

i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;

i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;

i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;

i veicoli fuori uso.

Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

«rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

«produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

«detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

«prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:

la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;

gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;

il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

«conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

«gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

«Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

«raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

«raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

«riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

«spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

«autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

«compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

«rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

«rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

«utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

«utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

«parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

«parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

«Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

«Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

«riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

«preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

«recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che

sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Ai sensi della normativa richiamata, il Comune è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

Art. 5 - Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo o aree coperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'art. 184 del D.lgs n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. e rifiuti espressamente assimilabili (se speciali e non pericolosi) con il regolamento comunale di San Clemente.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva, (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una comunicazione al competente ufficio comunale. Le attività del presente comma sono considerate, a tutti gli effetti, utenze non domestiche.
5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta. Nel caso di associazioni non riconosciute la responsabilità del pagamento del tributo è di chi le presiede o le rappresenta in solido con tutti i soci.

Art. 6 - Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività libero professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 7 - Definizione di locali imponibili

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, così come specificato al precedente articolo 5, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati verso l'esterno, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l'occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 8 - Locali esclusi dalla tassazione

1. Sono esclusi dalla tassazione:
 - a) le superfici dei locali dove normalmente si producono rifiuti speciali, non assimilabili a quelli urbani, tossici e nocivi, in riferimento alla normativa vigente, purché il produttore dimostri che questi vengono avviati allo smaltimento attraverso specifici soggetti abilitati alla raccolta degli stessi in conformità alla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 comma 2 del presente regolamento. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al

Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro 60 giorni dalla fine dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

2. Sono altresì esclusi dalla tassazione:

- a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva.
- e. I fabbricati rurali destinati all'attività di cui all'art. 2135 c.c.. insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece assoggettate a tariffe le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
- f. solai e sottotetti non collegati da scale, ascensori o montacarichi;
- g. le superfici di solai e sottotetti collegati da scale, ascensori o montacarichi per la parte con altezza inferiore a metri 1,50;
- h. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi dallo Stato (es chiese e sagrestie).
- i. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione di carburanti:

- a. Sono esclusi dalla tassa: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- b. Sono soggetti alla tassa: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area di proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

4. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

5. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge

Art. 9 - Definizione di aree imponibili

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

2. Le aree suddette sono assoggettate alla medesima tariffa applicata al fabbricato di cui costituiscono pertinenza.

Art. 10 - Aree escluse dalla tassazione

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 1 dell'articolo 8:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Sono altresì escluse:
 - a. le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - b. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.
 - c. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

Art. 11 - Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

1. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati alla tassa purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	Riduzione superficie
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici, autoservizi, autolavaggi, auto-rimessaggi, officina trasporti di carburanti	10%
Laboratori d'analisi, metalmeccanici, fabbri	15%
Falegnamerie, vetrerie, lavanderie a secco, tintorie non industriali, allestimenti, produzione di materiale pubblicitario, lavorazioni materie plastiche e vetroresine	20%
Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie, litografie, incisorie	25%
Marmisti e lapidei	30%
Carrozzerie, autoriparatori, elettrauto, demolitori e rottamai, riparazioni elettrodomestici,	30%
Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, lavorazioni pelle	40%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenzialità produttiva quali-quantitativa di rifiuti.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER:

Art. 12 - Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 ed 8, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 13 - Composizione della tariffa

1. La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I proventi derivanti dalla tassa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti.
3. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

Art. 14 - Commisurazione della tariffa

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tassa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e l'art.14 della Direttiva Comunitaria 2009/98/CE e al metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR) di cui alle delibere n. 443/2019 e n. 238/2020 di ARERA.

Art. 15 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. I coefficienti utilizzati sono calcolati in base al metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR) di cui alle delibere n. 443/2019 e n. 238/2020 di ARERA.
4. Per nucleo familiare s'intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 16 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, come da allegato A), sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.
4. I coefficienti utilizzati sono calcolati in base al metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR) di cui alle delibere n. 443/2019 e n. 238/2020 di ARERA.

Art. 17 - Determinazione della superficie imponibile

1. Fino all'attuazione della revisione del Catasto, così come confermato dall'art. 1, comma 647 della Legge n. 147/2013, finalizzata all'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, la superficie da assoggettare alla tassa è quella calpestabile.
2. Per le unità immobiliari già denunciate o accertate ai fini della TARES, la superficie imponibile è quella acquisita dal competente ufficio comunale.
3. Per le unità immobiliari a cui è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19,

comma 10, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni, dalla L. n. 122/2010 e s.m.i., la tassa è altresì calcolata a titolo di acconto, salvo successivo conguaglio.

4. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.
5. Per superficie calpestabile si intende la superficie misurata sul filo interno dei muri.
6. Per le aree scoperte soggetta a tassazione la superficie è misurata nella parte operativa, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
7. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.

Art. 18 - Aree di pertinenza di utenze non domestiche

1. Al fine di individuare le aree imponibili di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alla parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe cui appartiene l'insediamento principale.

Art. 19 - Tributo per le istituzioni scolastiche

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

Art. 20 - Tributo provinciale

1. Alla tassa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

Art. 21 - Piano Finanziario

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e del metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR).
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
3. L'ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e per i rifiuti) esamina e delibera il Piano Finanziario e lo trasmette all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) e al Comune.
4. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, deve approvare le tariffe TARI, determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D.P.R. n. 158/99, indicando anche i costi sostenuti dall'ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato del predetto decreto.
5. Le tariffe sono attribuite alle diverse utenze suddivise in due macroclassi individuate dal decreto di cui al comma 1, in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Art. 22 - Utenze domestiche

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero

dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.

3. Nel caso di abitazioni tenute a disposizione, in cui non siano presenti soggetti residenti, né sia stato indicato un numero di componenti al momento di presentazione della denuncia di inizio occupazione, il numero dei componenti del nucleo familiare è fissato nel numero di 2 (due).
4. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
 - il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
5. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti all'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente, con eventuale recupero del pregresso.

Art. 23 - Classificazione delle utenze domestiche

3. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 24 - Utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività d'impresa, arti o professioni, incluse le comunità e le altre attività non aventi scopo.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 25 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.
2. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/99 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.

Art. 26 – Istanza per riduzioni, agevolazioni, esenzioni

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune e della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà a partire dalla data di presentazione dell'istanza e solo a seguito dell'avvenuta valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.
3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
4. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dal momento in cui sono venute a meno le suddette condizioni.

Art. 27 - Criteri per le riduzioni

1. Le riduzioni tariffarie sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b. alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.
2. La tariffa ordinaria viene ridotta nella misura sottoindicata:
 - a. 20 % abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b. 20 % locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo,

ma ricorrente;

- c. 20 % abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- d. 30% fabbricati rurali ad uso abitativo, utilizzati come abitazione principale del soggetto passivo, con apposita annotazione di ruralità negli atti catastali come previsto dalla normativa vigente, comma 14-bis art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
- e. Ridotta di due terzi a partire dall'anno 2015 una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune di San Clemente già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. (L. n. 80 del 23/05/2014);
- f. A decorrere dal 01/01/2021 ai sensi dell'art. 1 comma 48 L. 30 dicembre 2020 n. 178 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Art. 28 - Criteri per le agevolazioni a carico del piano economico finanziario

- 1. Le agevolazioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. al diverso impatto sul costo di organizzazione e di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti connesso all'evolversi dell'incidenza di tali situazioni;
 - b. alla quantità di rifiuti urbani che le utenze domestiche dimostrano di aver conferito all'isola ecologica/centro ambiente ubicato nel territorio comunale;
 - c. alla quantità di rifiuti urbani che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato al riciclo.

Art. 29 - Criteri per particolari riduzioni ed esenzioni a carico del bilancio comunale

- 1. Il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
- 2. Le riduzioni tariffarie sono applicate in relazione ai seguenti criteri:
 - a. a motivi di solidarietà nei confronti delle famiglie (utenze domestiche) che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico;
 - b. al riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto all'attività, di interesse collettivo, istituzionalmente svolta.
- 3. È applicata una riduzione fino ad un massimo del 70% per le utenze domestiche in cui il soggetto passivo è proprietario, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente di un solo fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventualmente con annesse le relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 o C/7, che si trovano in condizioni di grave disagio economico e sociale.
- 4. Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina per la concessione delle riduzioni di cui alla presente lettera, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. requisiti soggettivi: possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel territorio comunale costituiti esclusivamente da anziani oppure con tre o più figli a carico, situazioni di handicap oltre il 67%, disoccupati, cassaintegrati, ecc. in possesso di un ISEE, o altro indicatore vigente, determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione;
 - b. requisiti oggettivi: non possedere in tutto il territorio nazionale altra unità immobiliare oltre a quella adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) e per la quale viene riconosciuta la riduzione della tassa;
 - c. eventuale differenziazione dell'ammontare della riduzione in funzione delle diverse soglie ISEE;
 - d. individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni;
 - e. determinazione della disciplina transitoria mediante fissazione di un termine entro cui i soggetti che non usufruiscono più dell'agevolazione devono presentare apposita denuncia di variazione per il pagamento

della tassa;

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono concesse annualmente su domanda dell'interessato debitamente documentata in ordine al possesso dei requisiti richiesti e secondo le modalità di cui all'art.26. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del d. Lgs. 507/1993.

Art 29 bis – Interventi a favore di categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla epidemia Covid-19

1. Al fine di supportare le utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa, in particolare le imprese che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere temporaneamente o ridurre l'attività lavorativa in attuazione dei provvedimenti governativi adottati per il contenimento della diffusione del coronavirus COVID-19, è concessa, per la sola annualità di competenza 2021, una riduzione tariffaria ai sensi dell'art.1 comma 660 della legge n. 147 del 2013, come previsto dall'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/2021.
2. Spetta alla Giunta Comunale stabilire la specifica disciplina di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla copertura ed alla modalità di concessione, applicando eventualmente criteri omogenei per fattispecie, al fine di semplificare la quantificazione delle agevolazioni.

Art. 30 - Casi di esenzione

Ai sensi dell'art.1 comma 660 della L. n.147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni:

- a. esenzione per le abitazioni, consistenti in non più di un'unità immobiliare, occupate da persone ultrasessantacinquenni che conducono direttamente tali locali, appartenenti ad un nucleo familiare composto unicamente da persone ultrasessantacinquenni e/o con invalidità non inferiore al 67%, riconosciuta dagli organi competenti e tale da precludere un utile inserimento lavorativo, aventi un ISEE , o altro indicatore vigente, che non deve superare euro 8.500,00, proprietari del solo immobile utilizzato come abitazione principale a cui sia annessa eventuale pertinenza (una sola) tenendo conto che l'eventuale presenza di badante o di familiare che dovesse accudire un altro familiare con invalidità di almeno il 67%, non deve essere computata nella determinazione dei componenti il nucleo familiare. Si precisa che per nucleo familiare si intende quello così come esistente presso l'anagrafe della popolazione residente.
- b. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
- c. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
2. L'elenco di tutti coloro che faranno richiesta di tale esenzione verrà pubblicato ed affisso all'albo pretorio del Comune, in modo tale, comunque, da mantenere l'anonimato;
3. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e seguendo i criteri di cui all'art.26.
4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art 31–Agevolazioni per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. E' fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata mediante un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbano che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo.
3. La proporzionalità viene determinata dal rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

4. Il quantitativo dei rifiuti avviati a riciclo viene valorizzato in funzione della tipologia del rifiuto urbano, in base alla seguente tabella:

FRAZIONE RIFIUTO	VALORIZZAZIONE %
CARTA/CARTONE - VETRO-PLASTICA MULTIMATERIALE-FERRO	10%
LEGNO - ORGANICO - POTATURE	100%

5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro 60 giorni dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal responsabile dell'impianto di destinazione, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
6. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consultivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di in capienza.

Art 32– Agevolazioni per l'avvio al recupero di rifiuti urbani delle utenze non domestiche

- 1 Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2 Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3 Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Art. 33 – Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 31 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al

di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC indirizzata all'Ufficio tributi utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno , con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento , sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico .
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato XX al presente regolamento, da presentare tramite PEC a ... [indicare l'Ufficio competente], a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte . Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art 34 - Riduzioni per raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una riduzione

della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
<u>Vegetali (scarti di giardinaggio)</u>	<u>0,040</u>
<u>Inerti e vetro</u>	<u>0,015</u>
Accumulatori al piombo (batterie)	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti (indumenti usati)	0,025
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - <u>RAEE non pericolosi</u> (elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics)	0,070
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - <u>RAEE pericolosi</u> (freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose)	0,100
<u>Carta</u>	<u>0,020</u>
<u>Plastica</u>	<u>0,040</u>
Altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio	0,025

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 35 - Tributo giornaliero

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e moltiplicando il risultato del 50%.
5. L'obbligo di dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche .
6. Al tributo giornaliero si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Art. 36 - Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

4. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

Art. 37 - Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

1. I soggetti di cui all'articolo 5, sono tenuti a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o possesso dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dalla data in cui l'occupazione o la detenzione o il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune stesso.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa dovuta.

3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata, entro 60 giorni dall'evento, apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo. La stessa ha effetto dal giorno successivo alla sua presentazione.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.
5. Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.

Art. 38 - Termini per il pagamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 5, devono eseguire il pagamento della tassa dovuta entro le seguenti scadenze:
 - 1° rata entro il 30 settembre dell'anno di competenza,
 - 2° rata entro il 31 ottobre dell'anno di competenza,
 - 3° rata a saldo entro il 10 dicembre dell'anno di competenza.
2. E' possibile pagare l'intero importo in unica soluzione entro il mese di ottobre.
3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, così come modificato dalla L. 157/2019 purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
4. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
5. Si prevede la possibilità, mediante delibera di Giunta comunale, di differire i termini di versamento del tributo in situazioni di eccezionale gravità riguardante tutti o determinate categorie di contribuenti.

Art. 39 - Versamento del tributo

1. Il tributo è versato interamente al Comune, unitamente al tributo provinciale.
2. La tassa viene corrisposta a titolo di acconto, salvo conguaglio successivo.
3. Per la riscossione del tributo provinciale il Comune trattiene il compenso previsto dal richiamato articolo 19 del D.Lgs. n. 504/92.

Art. 40 - Dilazioni di pagamento e rateazioni

1. Il funzionario responsabile può autorizzare dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo, in caso di riscossione coattiva.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

Art. 41 - Rimborsi e arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto od un versamento in misura superiore al dovuto.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

Art. 42 - Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è quello indicato nel vigente regolamento per la gestione delle entrate.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169 della Legge 296/2006, in quanto compatibili.
3. Non sono eseguiti i rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma precedente, relativamente alla riscossione coattiva.
4. Non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento secondo quanto indicato all'art. 25 comma 1 del

vigente regolamento per la gestione delle entrate (limite minimo euro 12,00).

Art. 43 - Funzionario responsabile

1. la Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della tassa rifiuti (TARI).
2. Al funzionario responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 44 - Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "*Statuto dei diritti del contribuente*".
3. Nell'ambito dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 45 - Sanzioni

3. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dai D.Lgs. 18.12.1997, nn. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie e successive modificazioni ed integrazioni e L. n. 160 del 27/12/2019.

Art. 46 - Contenzioso

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Al fine di ridurre il contenzioso verranno adottati tutti gli strumenti deflattivi del contenzioso consentiti dalla normativa vigente.

Art. 47 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 48 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia di tassazione per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti urbani.
2. Per l'applicazione della nuova tassa sui rifiuti (TARI) si considerano valide le dichiarazioni già presentate in relazione al precedente prelievo per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE.

Comuni con più di 5.000 abitanti

1. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2. Cinematografi, teatri
3. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5. Stabilimenti balneari
6. Autosaloni, esposizioni
7. Alberghi con ristorante
8. Alberghi senza ristorante
9. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito e studi professionali *
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaia
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

* L'art. 58-quinquies del D.L. 26/10/2019 n. 124 convertito della legge n. 157 del 19/12/2019 ha inserito gli studi professionali nella categoria delle banche e istituti di credito.